Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 6 gennaio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978 registro n. 30 Difesa, foglio n. 166

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Comune di MONTEROTONDO (Roma). — Durante nove mesi di dura lotta partigiana, fedele ai suoi ideali di libertà ed indipendenza risalenti alle vicende risorgimentali, sosteneva coraggiosamente le sue forze della resistenza dando alla causa della liberazione notevole contributo di valorosi combattenti, di sangue generoso, di valore e di sofferenze. — Monterotondo (Roma), 9 settembre 1943-6 giugno 1944.

(9725)

Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978 registro n. 30 Difesa, foglio n. 162

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

BERTELLI Lauro, nato il 4 settembre 1925 a Sant'Agostino (Ferrara). — Giovanissimo accorreva al richiamo della Patria contro l'oppressore. Partecipava a sabotaggi ed azioni di guerriglia procurando danni e perdite al nemico. Nel luglio 1944 col proprio gruppo attaccava una colonna tedesca infliggendo perdite di uomini e materiali. Circondato, proteggeva da solo lo sganciamento dei suoi uomini e riusciva egli stesso a liberarsi dalla stretta avversaria. In seguito a delazione, veniva catturato ed affrontava impavido il plotone di esecuzione. — Fornace di Crevalcore-Ravarino, luglio-16 agosto 1944.

(9726)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978 registro n. 30 Difesa, foglio n. 176

E' concessa la seguente ricompensa al valore militare per attività partigiana:

CROCE AL VALOR MILITARE

MONACO Giovanni, nato il 15 dicembre 1915 a Valloriate (Cuneo). — Partigiano combattente, profondamente antifascista, aderiva tra i primissimi alla lotta di liberazione. Durante un massiccio attacco nemico per proteggere il ripiegamento del grosso della sua formazione, impegnava in arditi combattimenti soverchianti forze avversarie costringendole a ripiegare. Esempio costante di coraggio ed abnegazione, di valore personale e di grande convinzione nella guerra partigiana. — Vallone dell'Arma (Zona del Viridio), 22 aprile 1944.

(9719)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale è stato provveduto alla costituzione della predetta commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1976, registro n. 12 Finanze, foglio n. 259, con il quale il prof. Emilio Gerelli, ordinario di scienza delle finanze e di diritto finanziario presso l'Università di Pavia è stato nominato membro della commissione tributaria centrale ai sensi del succitato art. 9, lettera *e*);

Vista la nota n. 584/P del 13 maggio 1977, con la quale la commissione tributaria centrale ha comunicato che il prof. Emilio Gerelli ha rassegnato, per motivi di salute, le dimissioni dall'incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista l'istanza in data 25 luglio 1978, con la quale Mario Leccisotti, professore straordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario presso l'Università di Napoli, chiede di essere nominato membro della commissione tributaria centrale;

Ritenuto che ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che il prof. Mario Leccisotti non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Mario Leccisotti, professore straordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la Università di Napoli, è nominato membro della commissione tributaria centrale in sostituzione del professor Emilio Gerelli, dimissionario.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti al prof. Mario Leccisotti, sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1978
Registro n. 41 *Finanze, foglio n.* 348

(10163)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1978.

Sostituzione di due componenti la commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 9 giugno 1975;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 25 settembre 1976;

Visto il proprio decreto 24 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1977;

Visto il telescritto n. 12580 in data 5 dicembre 1978, con il quale il Ministero degli affari esteri comunica la designazione del consigliere di legazione Roberto Di Leo quale membro della commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero in sostituzione del consigliere di legazione Enrico Angiolo Ferroni Carli;

Vista la lettera in data 25 novembre 1978, con la quale il centro studi emigrazione di Roma comunica la designazione di padre Umberto Marin quale membro della commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero in sostituzione di padre Gianfausto Rosoli;

Decreta:

Il consigliere di legazione Roberto Di Leo e padre Umberto Marin sono chiamati a far parte della commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1976 in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e del centro studi emigrazione di Roma.

Roma, addì 9 dicembre 1978

p. *Il Presidente*: BRESSANI

(10187)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1978.

Valore e caratteristiche di tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria dedicata al turismo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale,

sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le Fontane d'Italia, l'Arte italiana, i Ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il Turismo;

Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1978, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1978, tra l'altro, di tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria dedicata al turismo, aventi come soggetti Udine, Gubbio e Paestum;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1434 del 29 marzo 1978;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nei valori da L. 70, 200 e 600, tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria dedicata al turismo, aventi come soggetti Udine, Gubbio e Paestum.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; foglio: 25 esemplari; quadricromia.

Le vignette riproducono, in una cornice colorata, una veduta pittorica delle località prescelte, e precisamente: per il valore da L. 70, Gubbio, veduta panoramica con il Palazzo dei Consoli sullo sfondo (cornice color rosa); per il valore da L. 200, Udine, piazza della Libertà (cornice color grigio); per il valore da L. 600, Paestum, veduta dei templi (cornice color verde).

Nelle cornici sono poste, in alto, rispettivamente, le leggende « GUBBIO », « UDINE », « PAESTUM »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del rispettivo valore, « L. 70 », « L. 200 » e « L. 600 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1978

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 40 *Poste, foglio n.* 262

(9926)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

Omologazione CEE al foglio di registrazione « RB 125-24-CEE », per apparecchi di controllo CEE nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafi CEE).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO INTERNO E PER I CONSUMI INDUSTRIALI

Visto il regolamento (CEE) 20 luglio 1970, n. 1463/70, e sue successive modifiche, relativo alla istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Visto il regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226;

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1974, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70;

Vista la domanda del « Rotolificio bergamasco s.n.c. », di Bergamo, rivolta ad ottenere l'omologazione di un modello di foglio di registrazione per particolari tipi di apparecchi di controllo CEE nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafi CEE);

Esaminata la relazione tecnica dei laboratori dell'ufficio centrale metrico;

Sentito il parere del comitato centrale metrico;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa l'omologazione CEE al foglio di registrazione « RB 125-24-CEE », per apparecchi di controllo CEE nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafi CEE).

L'omologazione è concessa per i soli tipi di cronotachigrafi CEE elencati nella scheda di omologazione CEE annessa al presente decreto, alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1463/70 citato nelle premesse.

Art. 2.

Le caratteristiche del foglio di registrazione « RB 125-24-CEE », sono elencate nei disegni a corredo della scheda di omologazione allegata.

Art. 3.

L'ufficio centrale metrico è incaricato della notificazione della scheda di cui all'art. 1 precedente e dei relativi allegati, secondo le modalità fissate dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 1463/70.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1978

p. *Il direttore generale*: PORTA

ALLEGATO

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Nome dell'Amministrazione competente:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO,
Direzione Generale del Commercio Interno
e dei Consumi Industriali
Ufficio Centrale Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi
ROMA

Comunicazione concernente:

— l'omologazione del foglio di registrazione

e 3 N. di omologazione 102

1. Marchio di fabbrica o di commercio: RB
2. Denominazione del modello: RB 125-24-CEE
3. Nome del fabbricante: Rotolificio Bergamasco
4. Indirizzo del fabbricante: Via Buratti 18 - 24100 Redona (Bergamo)
5. Presentato all'omologazione il: 19 aprile 1978
6. Laboratorio di prove: Ufficio Centrale Metrico
7. Data e numero del verbale di laboratorio: 21 luglio 1978 n. 1007
   4 settembre 1978 n. 1008
8. Data dell'omologazione: 3 novembre 1978
9. Data del ritiro dell'omologazione: —
10. Modelli di apparecchi di controllo sui quali il foglio è destinato ad essere utilizzato:

    e 1 03 04 09 10 11 12
    15 18 21 22 29 30
11. Luogo: Roma
12. Data: 3 novembre 1978
13. In allegato documenti illustrativi: disegni con descrizione

IL CAPO
DELL'UFFICIO CENTRALE METRICO
F.to AMODEO

DISCO PER CRONOTACHIGRAFI - LATO ANTERIORE

Durata: 24 ore - Campo di misurazione: 125 Km/h - No. RB 125 - 24 - CEE

ZONA DI REGISTRAZIONE:

1 Riservata alle indicazioni relative alla velocità

2 Riservata alle indicazioni relative alle distanze percorse

3 Per le indicazioni relative ai tempi di guida (⊕), a tutti gli ulteriori tempi di lavoro (⚒), ad altri tempi di presenza sul lavoro (☒), alle interruzioni del lavoro ed al riposo (⊢⊣).

DISCO PER CRONOTACHIGRAFI - LATO POSTERIORE

Durata: 24 ore - Campo di misurazione: 125 Km/h - No. RB 125 - 24 - CEE

1	Numero di catalogo
2	Ditta fabbricante e indirizzo
3	Marchio di omologazione del disco di registrazione
4	Limite della velocità massima registrabile in Km/h
5	Modelli di cronotachigrafo nei quali questo disco è usato
6	Campo per tre cambi di veicolo
	6.1 Ora del cambio del veicolo
	6.2 Numero di targa del nuovo veicolo
	6.3 Rilevazioni del contachilometri del nuovo veicolo
7	Campo di scritturazione manuale delle attività durante 24 ore.

(10280)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SNIA Viscosa, stabilimento di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SNIA Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari);

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 marzo 1978 al 18 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SNIA Viscosa stabilimento di Villacidro (Cagliari), è prolungata fino al 18 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10274)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori della cantieristica, della costruzione e manutenzione di impianti, della metallurgia non ferrosa e della siderurgia nel comune di Venezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali dei settori della cantieristica, della costruzione e manutenzione di impianti, della metallurgia non ferrosa e della siderurgia nel comune di Venezia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori della cantieristica, della costruzione e manutenzione di impianti, della metallurgia non ferrosa e della siderurgia nel comune di Venezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 ottobre 1978 al 22 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10277)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIRT - Società industrie riunite triestine, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SIRT - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1978, 7 ottobre 1978 e 9 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 dicembre 1977 al 19 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIRT - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10278)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Approvazione per alcune imprese esercenti il ramo vita di due tariffe di assicurazione di gruppo e delle relative condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande presentate dagli enti e dalle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita, indicate nell'allegato elenco, intese ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe per le assicurazioni di gruppo e delle relative nuove condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alle predette domande;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo i testi depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le seguenti tariffe di assicurazione di gruppo e le relative condizioni di polizza:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato si verifichi entro l'anno di durata contrattuale;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità totale e permanente, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Art. 2.

Il presente decreto si applica agli enti ed alle imprese di assicurazione, esercenti il ramo vita, di cui all'allegato elenco.

Art. 3.

Le tariffe e le condizioni di polizza approvate ai sensi dell'art. 1 si applicano a tutti i contratti stipulati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto ministeriale e sostituiscono le analoghe tariffe e condizioni di polizza approvate in precedenza.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro: PRODI

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ENTI E DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Denominazione	Sede legale
1) Istituto nazionale delle assicurazioni	Roma
2) Banca nazionale delle comunicazioni	Roma
3) Società cattolica di assicurazione	Verona
4) Società reale mutua di assicurazioni	Torino
5) S.p.a. Agricoltura assicurazioni	Milano
6) S.p.a. Alleanza assicurazioni	Milano
7) S.p.a. Assicurazioni generali	Roma
8) S.p.a. C.A.I. - Compagnia di assicurazioni italiana	Roma
9) S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano	Milano
10) Compagnie riunite di assicurazione S.p.a.	Torino
11) S.p.a. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni	Roma
12) S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori	Roma
13) S.p.a. FI.R.S. italiana di assicurazioni	Roma
14) S.p.a. La Fondiaria vita	Firenze
15) S.p.a. Intercontinentale assicurazioni	Roma
16) S.p.a. Istituto italiano di previdenza	Milano
17) S.p.a. Italiana vita	Milano
18) S.p.a. Italia assicurazioni	Genova
19) S.p.a. Lavoro e Sicurtà	Milano
20) S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita	Trieste
21) S.p.a. La Minerva vita e rami diversi	Roma
22) S.p.a. La Pace - Assicurazioni e riassicurazioni	Milano
23) S.p.a. Praevidentia	Roma
24) S.p.a. La Previdente	Milano
25) S.p.a. Riunione Adriatica di sicurtà	Milano
26) S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale	Torino
27) S.p.a. Siarca assicurazioni	Milano
28) S.p.a. Toro assicurazioni	Torino
29) S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni	Torino
30) S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita	Bologna
31) S.p.a. Vittoria assicurazioni	Milano
32) S.p.a. Assicuratrice edile	Milano
33) S.p.a. Savoia vita	Milano
34) S.p.a. La Piemontese vita	Torino
35) S.p.a. Ausonia vita	Milano
36) S.p.a. Lloyd Italico vita	Genova
37) S.p.a. Norditalia vita	Milano
38) S.p.a. Vita Latina	Milano
39) S.p.a. La Nationale vita	Roma
40) S.p.a. Edera vita	Trento
41) S.p.a. La Venezia assicurazioni	Trieste
42) S.p.a. La Fiduciaria vita	Bologna

Rappresentanze generali per l'Italia di imprese di assicurazione straniere:

Denominazione	Sede legale
1) Abeille Paix Vie	Milano
2) Mutuelle Générale Française Vie	Milano
3) Les Assurances Générales de France-Vie	Roma
4) Royale Belge	Roma
5) L'Union des Assurances de Paris - Vie	Genova
6) Vita	Milano
7) G.A.N. - Vie	Roma
8) Nürnberger	Milano

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(10216)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mayellaro arredamenti, in Modugno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mayellaro arredamenti di Modugno (Bari);

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 16 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mayellaro arredamenti di Modugno (Bari), è prolungata fino al 15 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(17)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino, in Gorizia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1978 al 12 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10276)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur, in Foggia, stabilimento in Manfredonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Realtur, con sede legale in Foggia e stabilimento a Manfredonia;

Visti i decreti ministeriali 11 marzo 1978, 2 giugno 1978 e 8 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1977 al 9 settembre 1978;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur, con sede legale in Foggia e stabilimento a Manfredonia, è prolungata fino al 4 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10279)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1978, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1977, con il quale è stata accertata nel comune di Taranto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, ai fini della concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori che fruivano di detto trattamento alla data del 30 aprile 1977;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1977, 13 ottobre 1977, 15 dicembre 1977, 10 marzo 1978 e 12 luglio 1978 di proroga per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Visto il parere espresso dal CIPI in data 21 dicembre 1978, con il quale è stato ritenuto ulteriormente prorogabile, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori sei mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Decreta:

E' prolungata per altri sei mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, che alla data del 30 aprile 1977 beneficiavano del trattamento straordinario di integrazione salariale. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10300)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1979, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60% e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,60% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,10%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 23 dicembre 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è pari al 13,45 %, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,60% per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e si eleva all'1,65% per quelle relative a contratti stipulati successivamente a tale data;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1979.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 è pari:

a) all'1,60 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

b) all'1,65% per quelle relative a contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia:

al 15,05% per le operazioni di cui al precedente punto *a*);

al 15,10% per le operazioni di cui al precedente punto *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(32)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1979, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3, il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,25%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è pari al 13,45%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1979.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 è pari all'1,90%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(29)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1979, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, lo art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1978 il costo della prov-

vista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,25%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è pari al 13,45%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1979.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 è pari all'1,90%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(28)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Variazione automatica, per il bimestre gennaio febbraio 1979, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,25%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 13 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è pari al 13,45%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1979.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 è pari all'1,90%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(40)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Variazione automatica, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il suc-

cessivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,15%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 13 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è pari al 13,45%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65% per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 ed è elevata all'1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente a tale data;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1979.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 è pari:

a) all'1,65% per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

b) all'1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia:

1) al 15,10% per le operazioni di cui al precedente punto *a*);

2) al 15,20% per le operazioni di cui al precedente punto *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(42)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Variazione automatica, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1978 il costo della provvista è pari al 12,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,60%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è pari al 12,30% e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,30% per il bimestre gennaio-febbraio 1979.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 è pari al 2%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 14,30%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(39)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 390, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,15 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è pari al 13,45 %, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e si eleva all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente a tale data;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45 % per il bimestre gennaio-febbraio 1979.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 è pari:

a) all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

b) all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia:

1) al 15,10 % per le operazioni di cui al precedente punto *a*);

2) al 15,20 % per le operazioni di cui al precedente punto *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(34)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,15 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 23 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è pari al 13,45 %, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e si eleva all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente a tale data;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45 % per il bimestre gennaio-febbraio 1979.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 è pari:

a) all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

b) all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia:

1) al 15,10 % per le operazioni di cui al precedente punto *a*);

2) al 15,20 % per le operazioni di cui al precedente punto *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(36)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 389, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,15 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è pari al 13,45 %, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 ed è elevato all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente a tale data;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45 % per il bimestre gennaio-febbraio 1979.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 è pari:

a) all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

b) all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia:

1) al 15,10 % per le operazioni di cui al precedente punto *a*);

2) al 15,20 % per le operazioni di cui al precedente punto *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(35)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica ed, in particolare, l'art. 42 riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e di consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuti dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il suc-

cessivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,15 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 12 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è pari al 13,45 %, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e si eleva all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente a tale data;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45 % per il bimestre gennaio-febbraio 1979.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 è pari:

a) all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

b) all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia:

1) al 15,10 % per le operazioni di cui al precedente punto *a*);

2) al 15,20 % per le operazioni di cui al precedente punto *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

(33) *Il Ministro:* PANDOLFI

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione della attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,15 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 23 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è pari al 13,45 %, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e si eleva all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente a tale data;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45 % per il bimestre gennaio-febbraio 1979.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 è pari:

a) all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

b) all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia:

1) al 15,10 % per le operazioni di cui al precedente punto *a*);

2) al 15,20 % per le operazioni di cui al precedente punto *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

(37) *Il Ministro:* PANDOLFI

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1979, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,25%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 31 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è pari al 13,45%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1979.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 è pari all'1,90%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(31)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Variazione automatica, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 720, recante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 393, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,25%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è pari al 13,45%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1979.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 è pari all'1,90%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(41)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1979, ai finanziamenti agevolati a favore della editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'articolo 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1978 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,25%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 12 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è pari al 13,45%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1979.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 è pari all'1,90%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(30)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Variazione automatica, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, del tasso di referimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 3 novembre 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1978 il costo della provvista è pari al 12,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,60%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1979 è pari al 12,30% e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,30% per il bimestre gennaio-febbraio 1979.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1979 è pari al 2%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 14,30%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(38)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 36/1978. Prezzi dei vaccini antinfluenzali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*

Specialità - Confezione	Ditta	Numero di registrazione	Prezzo
Agrippal 1 f 1 ml 1 dose	Sclavo	12875.F	2.940
Alorbat 1 f 0,5 ml 1 dose	Schering	23287	2.940
Begrivac «S» 1 f 0,5 ml 1 dose	Ist. Behring	22143	2.940
Begrivac «S» 1 fl 50 ml 100 dosi	Ist. Behring	22143	204.710
Fluax 1 fl 0,5 ml 1 dose	Merck Sharp e Dohme	22142	2.990
Fluax 1 f 0,5 ml 1 dose + siringa	Merck Sharp e Dohme	22142	3.100
Fluax 1 fl 5 ml 10 dosi	Merck Sharp e Dohme	22142	22.450
Inflexal Berna 1 f 0,5 ml 1 dose	Berna	12836	2.940
Influenzal 1 f 1 ml 1 dose	Pozzi	8846.D	2.940
Influmix 1 f 1 ml 1 dose	Immunitalia	23414	2.940
Influmix 1 fl 50 ml 50 dosi	Immunitalia	23414	103.760
Influmix 10 f 1 ml 10 dosi	Immunitalia	23414	23.100
Influvac 1 f 0,5 ml 1 dose	Philips Duphar	22145	2.940
Influvac 1 f 0,5 ml 1 dose + siringa	Philips Duphar	22145	3.100
Influvac 1 fl 5 ml 10 dosi	Philips Duphar	22145	22.450
Influvirus 1 f 1 ml 1 dose	ISM	12934.D	2.940
Isiflu zonale polivalente 1 f 0,5 ml 1 dose	ISI	1181.B	2.940
Isiflu zonale polivalente 1 fl 50 ml 100 dosi	ISI	1181.C	204.710

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(21)

Avviso di rettifica

Nel provvedimento CIP n. 36/1978 del 24 ottobre 1978, concernente prezzi dei vaccini antinfluenzali, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

Specialità - Confezione	Ditta	Numero di registrazione	Prezzo
	Invece di:		
Fluax 1 f 0,5 ml 1 dose + siringa	Merck Sharp e Dohme	22142	3.100
Influvac 1 f 0,5 ml 1 dose + siringa	Philips Duphar	22145	3.100
	Leggasi:		
Fluax 1 f 0,5 ml + siringa 1 dose	Merck Sharp e Dohme	22142	3.450
Influvac 1 f 0,5 ml + siringa 1 dose	Philips Duphar	22145	3.450

(66)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1878 Mod. 25/*A*. — Data: 21 giugno 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico - Ufficio ricevimento. — Intestazione: Colini Lombardi Pia, nata a Napoli il 18 aprile 1903. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10234)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 252

Corso dei cambi del 29 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	829,70	829,70	—	829,70	829,75	829,70	829,80	829,70	829,70	829,70
Dollaro canadese . . .	699 —	699 —	—	699 —	699,30	699 —	699,50	699 —	699 —	699 —
Franco svizzero . . .	510 —	510 —	—	510 —	510,60	510 —	509 —	510 —	510 —	510 —
Corona danese . . .	164,50	164,50	—	164,50	163,25	164,50	163,67	164,50	164,50	164,50
Corona norvegese . . .	165,80	165,80	—	165,80	165,62	165,80	162 —	165,80	165,80	165,80
Corona svedese . .	193,50	193,50	—	193,50	193,55	193,50	195 —	193,50	193,50	193,50
Fiorino olandese . . .	421,60	421,60	—	421,60	420,75	421,60	421 —	421,60	421,60	421,60
Franco belga	28,835	28,835	—	28,835	28,80	28,83	28,842	28,835	28,835	28,85
Franco francese . . .	198,35	198,35	—	198,35	198,50	198,35	198,85	198,35	198,35	198,35
Lira sterlina	1689,05	1689,05	—	1689,05	1687,70	1689,05	1689,20	1689,05	1689,05	1689,05
Marco germanico . . .	453,68	453,68	—	453,68	455,90	453,68	455,30	453,68	453,68	453,70
Scellino austriaco . . .	60 —	60 —	—	60 —	62,15	60 —	62 —	60 —	60 —	60 —
Escudo portoghese . .	19,40	19,40	—	19,40	18,08	19,40	19,10	19,40	19,40	19,40
Peseta spagnola . . .	11,827	11,827	—	11,827	11,82	11,82	11,89	11,827	11,827	11,82
Yen giapponese	4,291	4,291	—	4,291	4,27	4,29	4,295	4,291	4,291	4,29

Media dei titoli del 29 dicembre 1978

Rendita 5 % 1935	72,050
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	100,575
» 5 % (Ricostruzione)	101,100
» 5 % (Città di Trieste)	101,400
» 5 % (Beni esteri)	101,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	88,875
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	84,975
» 5,50 % » » 1969-84 .	82,475
» 6 % » » 1970-85 . .	81,375
» 6 % » » 1971-86 .	79,425
» 6 % » » 1972-87 . .	77,850
» 9 % » » 1975-90 .	86,750
» 9 % » » 1976-91 . . .	85,825
» 10 % » » 1977-92 .	87,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,125
» » » » 1-10-1979	101,100
» » » » 1- 1-1978/80 .	100,700
» » » » 1- 3-1978/80 .	100,700
» » » » 1- 6-1978/80 .	100,450
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,875
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,125
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,700
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	94,050
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,225
» » » 10 % 1- 1-1981 .	95,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,500
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,750
» » » 12 % 1- 4-1982	98,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1978

Dollaro USA	829,75
Dollaro canadese	699,25
Franco svizzero	509,50
Corona danese	164,085
Corona norvegese	163,90
Corona svedese	194,25
Fiorino olandese	421,30
Franco belga	28,838
Franco francese	198,60
Lira sterlina	1689,125
Marco germanico	454,49
Scellino austriaco	61 —
Escudo portoghese	19,25
Peseta spagnola	11,858
Yen giapponese	4,293

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1978

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1978 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 novembre 1978 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1977			39.721		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	39.801.775			
	residui	1.310.229			
	Totale		41.112.004		
Accensione di prestiti	competenza	20.217.183			
	residui	772			
	Totale		20.217.955		
Spese correnti	competenza			43.989.926	
	residui			5.834.579	
	Totale				49.824.505
Spese in conto capitale	competenza			7.602.692	
	residui			3.348.507	
	Totale				10.951.199
Rimborso di prestiti	competenza			1.894.194	
	residui			11.424	
	Totale				1.905.618
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		73.611.135		71.774.868	
Conti correnti		148.921.943		144.554.041	
Incassi da regolare		79.452.040		79.123.634	
Altre gestioni		52.336.085		48.265.085	
	Totale		354.321.203		343.717.628
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		616.043		830.979	
Pagamenti da regolare		5.466.498		5.805.183	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		8.819.869		8.818.090	
Altri crediti		100.364.294		109.060.968	
	Totale		115.266.704		124.515.220
	Totale complessivo		530.957.587		530.914.170
Fondo di cassa al 30 novembre 1978			—		43.417
	Totale a pareggio		530.957.587		530.957.587

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1978 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		43.417	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	215.177		
Pagamenti da regolare	3.561.921		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	7.676.613		
Altri crediti	22.729.259		
Totale crediti		34.182.970	
In complesso			34.226.387
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	47.963.456		
Conti correnti	18.154.082		
Incassi da regolare	1.370.091		
Altre gestioni	5.142.890		
Totale debiti			72.630.519
Situazione del Tesoro (passività)			38.404.132

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1978: lire 562.086 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(60)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 novembre 1978

ATTIVO		
Oro . . . . L.		9.528.455.308.656
Cassa . . . . »		318.735.078.101
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito	L. 43.534.240.567	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	» —	
		43.534.240.567
Anticipazioni:		
— in conto corrente	L. 338.670.244.058	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	» 16.260.925.000	
— a scadenza fissa	» —	
		354.931.169.058
Prorogati pagamenti presse le Stanze di compensazione . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . »		10.402.875.307
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario	L. 11.237.366.233.343	
— conti speciali	» 5.103.961.329.796	
		16.341.327.563.139
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.368.124.529.325
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . »		3.457.728.246.337
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		36.507.194.459
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		27.473.238.014.894
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		176.207.385.157
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L. 866.714.976.540	
— altre attività	» 318.065.802.822	
		1.184.780.779.362
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		2.898.392.848.169
Spese dell'esercizio . . . . »		1.402.029.748.912
		64.594.394.981.444
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . L.		1.962.378.017.812
Depositi:		
— a garanzia	L. 3.669.859.588.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	» —	
— altri	» 36.423.025.925.020	
		40.092.885.513.438
Depositari di titoli e valori . . . . L.		341.188.672
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		3.152.126.708
TOTALE . . . L.		106.653.151.828.074

PASSIVO		
Circolazione . . . . L.		16.953.694.615.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »		119.345.700.707
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		1.220.916.369.229
Deposito in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . »		408.319.197.359
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L. 25.253.890.968.591	
— altri	» 25.484.365.442	
		25.279.375.334.033
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C.	L. 2.826.925.028.246	
— altri	» 9.959.071.132	
		2.836.884.099.378
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C.	L. 2.277.036.301.550	
— altri	» 170.253.409.003	
		2.447.289.710.553
U.I.C. - conto corrente ordinario . . . . L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . »		326.628.747.982
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		17.886.898.753
Fondi diversi accantonati . . . . »		9.741.394.605.656
Partite varie passive . . . . »		3.613.896.596.068
Capitale sociale	L. 300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	» 87.570.871.958	
Fondo di riserva straordinario	» 91.017.117.268	
		178.887.989.226
Rendite dell'esercizio . . . . L.		1.448.875.097.500
		64.594.394.981.444
Impegni . . . . L.		1.962.378.017.812
Depositanti . . . . »		40.092.885.513.438
Titoli e valori presso terzi . . . . »		341.188.672
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		3.152.126.708
TOTALE . . . L.		106.653.151.828.074

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

(61)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAGUSA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Ragusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 252 in data 6 febbraio 1978, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello presso il comune di Ragusa;

Visto il successivo decreto n. 2140 del 23 novembre 1978, con il quale si è proceduto all'ammissione dei concorrenti al concorso stesso;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai comuni ed alle province, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni all'uopo pervenute da parte del Ministero della sanità, della prefettura di Ragusa, dell'ordine dei veterinari di Ragusa;

Vista la nota n. 5631 del 5 dicembre 1978 del medico provinciale di Ragusa relativa alla nomina del componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posto di direttore del pubblico macello presso il comune di Ragusa di cui alle premesse, è così composta:

Presidente:

De Marco prof. dott. Giuseppe, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Cicchini dott. Italo, veterinario superiore del Ministero della sanità;

Runza dott. Francesco, primo dirigente, in servizio presso la prefettura di Ragusa;

Artioli prof. Delfo, docente di ispezione degli alimenti di origine animale, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Faccincani dott. Franco, direttore del pubblico macello di Verona.

Segretario:

Ottaviano dott. Michele, consigliere della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Ragusa.

Le prove di esame avranno luogo in Ragusa e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione siciliana e sarà affisso, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Ragusa, della prefettura e del comune di Ragusa.

Ragusa, addì 9 dicembre 1978

Il veterinario provinciale reggente: SALERNO

(9915)

OSPEDALE CIVILE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(4657/S)

OSPEDALE CIVILE DI VASTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti).

(4658/S)

OSPEDALE ESTENSE DI MODENA

Concorso a due posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Modena.

(4669/S)

OSPEDALE CIVILE « PROF. F. PENTIMALLI » DI PALMI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(4683/S)

OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(4661/S)

OSPEDALE «S. MARIA DI MISERICORDIA» DI ALBENGA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Albenga (Savona).

(4656/S)

RIUNITI OSPEDALI «S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE» DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(4665/S)

OSPEDALE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a:

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente della divisione di grastroenterologia e servizio di endoscopia digestiva;
due posti di assistente del servizio di guardia medica, accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al regolamento interno, e in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme precisate nel bando di concorso che potrà essere richiesto alla direzione amministrativa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(4664/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MASSIMO» DI PENNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(4666/S)

OSPEDALE DI RIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio trasfusionale;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(15/S)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di psichiatria;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(4663/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di primario di medicina generale presso l'ospedale per ammalati lungodegenti « E. Gregoretti »;

un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(4675/S)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI « G. M. LANCISI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(4680/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della quarta divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione ortopedico-traumatologica;

tre posti di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente della divisione dermatologica;

un posto di assistente del servizio trasfusionale e di immunoematologia;

un posto di assistente della divisione urologica;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(4686/S)

OSPEDALE « F. PETRUCCIOLI » DI PITIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pitigliano (Grosseto).

(4684/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « L. ARMANNI » DI ARCO

Concorso ad un posto di aiuto di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge della regione Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arco (Trento).

(4677/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1978, n. 45.

Modifica allo statuto della comunità montana Camastra Alto Sauro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 16 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 23 dello statuto della comunità montana « Camastra Alto Sauro » viene sostituito dal seguente, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27:

« I verbali delle riunioni del consiglio e della giunta debbono essere inviati in copia a ciascun comune facente parte della comunità montana nonchè ai capi gruppo consiliari in essa costituiti ».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 15 novembre 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1978, n. 46.

Modifica allo statuto della comunità montana Medio Agri-Sauro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 16 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 24 dello statuto della comunità montana « Medio Agri-Sauro » viene sostituito dal seguente, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27:

« Il servizio di tesoreria della comunità montana è conferito dal consiglio della comunità ad un istituto o azienda di credito ».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 15 novembre 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1978, n. 47.

Integrazione dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 40, istitutiva del circondario di Lagonegro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 16 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'elenco dei comuni riportati sotto l'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 40, è aggiunto il comune di Episcopia.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a ciunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 15 novembre 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1978, n. 48.

Integrazione alla legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, istitutiva dell'ESAB.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 16 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla lettera *e*) dell'art. 3 della legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, viene aggiunto:

« L'E.S.A.B. può disporre che il personale già comandato presso le cooperative agricole e loro consorzi resti a disposizione degli stessi fino all'emanazione della legge regionale sull'ordinamento dei servizi interni dell'ente, di cui al successivo art. 24 ».

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, sono inseriti i seguenti commi:

« Con il provvedimento di inquadramento in organico si procederà alla liquidazione e corresponsione delle indennità relative al servizio maturato, facendo salvi tutti i diritti acquisiti dal personale, sulla base delle pregresse anzianità di qualifica e di servizio, alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, istitutiva dell'ESAB.

In attesa di detto inquadramento l'ESAB potrà corrispondere al personale in servizio un acconto non superiore all'80 % di quello spettante ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con la disponibilità accantonata sul cap. 94 « Bilancio sviluppo » - « Fondi di liquidazione del personale dipendente » per un importo di L. 2.934.253.610 accantonato alla data del 31 agosto 1977 e costituito da L. 1.973.776.768 provenienti dalla ripartizione e assegnazione del personale dipendente alla gestione Basilicata di cui alla delibera commissario straordinario 920 del 20 gennaio 1977 a norma dell'art. 6, terzo comma, della legge nazionale 30 aprile 1976, n. 386 e L. 960.476.842 accantonate dalla gestione Basilicata nel periodo 1° gennaio 1977-30 agosto 1977 per

indennità di quiescenza ricalcolate in base al decreto interministeriale del 29 aprile 1977, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 26 maggio 1976.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 15 novembre 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1978, n. **49.**

Variazione n. 2 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 16 *novembre* 1978)

(*Omissis*).

(9505)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1978, n. **44.**

Aumento della spesa prevista dalle leggi regionali 6 settembre 1975, n. 77 e 21 gennaio 1977, n. 3, recanti disposizioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua di L. 12.000.000.000, in attuazione della legge regionale *6 settembre 1975, n. 77, e successive modificazioni,* è elevata a L. 15.850.437.000.

All'onere derivante dal comma precedente, si fa fronte riducendo di L. 3.850.437.000 gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 420150 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, settore cultura) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1978 ed aumentando di pari importo gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 420101 (interventi per attività di assistenza scolastica e diritto allo studio) del bilancio stesso.

Le suindicate variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978 sono riportate nell'area progettuale « Cultura - Scuola - Edilizia scolastica » — codice 0700 — del bilancio pluriennale 1978-81.

Art. 2.

Norme transitorie

Per l'esercizio finanziario 1978, il 50 per cento della somma di L. 3.850.437.000 viene destinato ai seguenti interventi:

a) assegnazione di somme ai comuni che gestiscono servizi di mensa per gli alunni delle scuole materne statali e di trasporto degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo, ad integrazione di quelle assegnate nell'anno scolastico 1977-81;

b) assegnazione di fondi ai comuni per l'acquisto di scuolabus;

c) assegnazione di fondi ai comuni destinati all'acquisto di libri a favore delle biblioteche di classe o di istituto ovvero di altro materiale didattico di uso collettivo, dando la priorità alle scuole che effettuano la sperimentazione didattica.

Per tali acquisti si osservano le modalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77;

d) assegnazione di somme ai comuni per gli interventi di assistenza medico-psichica e per l'assistenza ai minorati psicofisici;

e) concessione di contributi ai comuni per l'acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento delle cucine e dei refettori scolastici, con carattere prioritario per le scuole materne ed elementari. Tali contributi possono essere concessi anche per acquisti già effettuati dai comuni nel corrente anno scolastico.

I provvedimenti riguardanti gli interventi di cui al precedente comma sono adottati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente alla cultura.

Per la determinazione delle somme di cui alla lettera *a*) del primo comma sarà tenuto conto della somma assegnata ai comuni con il piano regionale per l'attuazione del diritto allo studio relativo all'anno scolastico 1977-78 onde integrarla al fine di operare una perequazione in relazione al numero delle sezioni di scuola materna statale in cui funziona il servizio di refezione ed ai servizi di trasporto degli alunni.

Tutti gli altri interventi sono disposti in seguito a domanda dei comuni, alla quale va allegata la deliberazione della giunta comunale che ne autorizza la presentazione, da inviare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il rimanente 50 per cento viene destinato all'assegnazione di somme ai comuni per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, da utilizzare con il piano regionale per l'attuazione del diritto allo studio relativo all'anno 1978-79.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 agosto 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 *agosto* 1978.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1978, n. **45.**

Provvedimenti per la creazione di un sistema di campeggi nel Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di rendere concreto ed attuativo il progetto regionale sui campeggi predisposto *ai sensi della legge* 1° giugno 1977, n. 285, assegna contributi ai comuni e comunità montane, nonchè ad altri enti locali, per l'acquisto di materiale e delle attrezzature occorrenti per l'impianto dei campeggi suddetti.

Possono altresì essere ammessi al finanziamento progetti presentati dai soggetti di cui al comma precedente di istituzione dei campeggi anche al di fuori dell'attuazione della legge n. 285, sempre che siano state esaurite e soddisfatte le richieste fatte sulla base della legge suddetta.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione del progetto indicato all'art. 1 è costituito un comitato tecnico regionale con il compito di predisporre un piano operativo generale.

In particolare il comitato dovrà:

1) individuare le aree nelle quali impiantare i campeggi;

2) sollecitare, se occorre, gli enti locali interessati a presentare progetti esecutivi per la realizzazione di campeggi nelle aree di cui al punto 1), dopo aver valutato la idoneità di quelli già pervenuti alla Regione;

3) individuare i progetti da ammettere a finanziamento;

4) predisporre gli atti amministrativi in ottemperanza del progetto di competenza della giunta regionale;

5) svolgere attività di vigilanza sulla puntuale realizzazione del progetto e proporre alla giunta regionale l'adozione di provvedimenti a tal fine ritenuti necessari.

Art. 3.

Compongono il comitato di cui all'art. 2:

1) l'assessore regionale al turismo che lo presiede;

2) il presidente della commissione consiliare per il turismo;

3) tre membri della commissione consiliare competente;

4) gli assessori regionali ai problemi del lavoro, all'urbanistica, agli enti locali, all'agricoltura;

5) due rappresentanti degli enti sub-regionali.

Art. 4.

Il piano operativo generale predisposto dal comitato tecnico è approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e su conforme parere del consiglio di amministrazione degli enti provinciali per il turismo integrato ai sensi dell'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 326.

L'approvazione del piano da parte della giunta sostituisce le autorizzazioni preventive all'impianto dei singoli campeggi previste dalla legge n. 326 precitata, salvo quelle di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 600 milioni. Tale somma viene iscritta, in termini di competenza, al cap. 205260, che si istituisce, nel bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978, con la seguente denominazione: « Contributi a comuni, consorzi di comuni e comunità montane per l'acquisto di materiali ed attrezzature occorrenti per l'impianto di campeggi ».

Al medesimo cap. 205260 viene attribuita, ai fini della gestione di cassa, la dotazione di lire 300 milioni.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione, rispettivamente di lire 600 milioni e di lire 300 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa nel cap. 422299 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978.

Art. 6.

Nell'area progettuale « Razionalizzazione dei servizi di distribuzione e del turismo » — codice 0600 — del bilancio pluriennale 1978-81, è inserito il cap. 205260 di cui al precedente art. 5, con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1978.

Nell'area progettuale « Lavoro » — codice 0800 — del medesimo bilancio pluriennale 1978-81, lo stanziamento del cap. 422299 per l'anno finanziario 1978, è ridotto di lire 600 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 agosto 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 agosto 1978.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1978, n. 46.

Concessione di un contributo a favore dell'amministrazione provinciale di Viterbo per l'acquisto di un incubatorio ittico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, nell'ambito dei programmi per lo sviluppo della piscicultura regionale, concede all'amministrazione provinciale di Viterbo un contributo in conto capitale nella misura di L. 100.000.000 per l'acquisto di un incubatorio ittico, ubicato nel territorio della provincia.

Art. 2.

All'onere derivante dal precedente art. 1, si fa fronte mediante riduzione di L. 100.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 101299 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi - settore agricoltura) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978 ed iscrizione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, al cap. 101270, che si istituisce nel bilancio stesso con la seguente denominazione: « Contributo all'amministrazione provinciale di Viterbo per l'acquisto di un incubatorio ittico ».

Nell'area progettuale « sviluppo dell'agricoltura » — codice 0100 — del bilancio pluriennale 1978-81, sono riportate le variazioni per l'anno finanziario 1978, disposte dal primo comma del presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 agosto 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 agosto 1978.

(8921)

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1978, n. 47.

Provvidenze a favore dei pescatori singoli o associati del lago di Bolsena danneggiati dal forte vento verificatosi dal 1° gennaio 1978 al 4 gennaio 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 9 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione al fine di intervenire a favore di pescatori di mestiere, singoli o associati, nel lago di Bolsena che, per effetto del forte vento verificatosi nel mese di gennaio 1978 hanno subito gravi danni alle reti o ad altri beni strumentali, concede contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per il ripristino dei beni stessi.

Art. 2.

Possono beneficiare di dette provvidenze i pescatori di mestiere che siano iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle amministrazioni provinciali e che esercitano la pesca nelle acque interne.

Tali condizioni dovranno risultare da una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione provinciale competente.

Art. 3.

Le domande in carta libera, intese ad ottenere le agevolazioni previste dal precedente art. 1, dovranno essere corredate dell'elenco descrittivo dei danni, del preventivo di spesa e di ogni altro documento utile.

Gli interessati dovranno presentare le suddette domande entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Viterbo.

Il suddetto ispettorato provvederà ad esperire gli opportuni accertamenti e ad emettere il decreto di concessione del contributo, il quale sarà liquidato dall'ispettorato a presentazione della documentazione dell'avvenuta spesa.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 70 milioni nell'esercizio finanziario 1978.

La spesa di lire 70 milioni è iscritta, in termini di competenza e di cassa, nel cap. n. 101162, che si istituisce, nel bilancio di previsione regionale per l'anno medesimo, con la seguente denominazione: « Contributi in conto capitali ai pescatori singoli o associati, del lago di Bolsena, danneggiati dal forte vento verificatosi dal 1° al 4 gennaio 1978 ».

Alla copertura finanziaria della suddetta spesa di lire 70 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza o di cassa del cap. 101299 « Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi » del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978.

Art. 5.

In dipendenza dell'autorizzazione di spesa prevista dal primo comma del precedente art. 4, vengono apportate le relative variazioni nell'area progettuale « sviluppo dell'agricoltura », codice 0100, del bilancio pluriennale 1978-81.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 agosto 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 agosto 1978.

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1978, n. **48.**

Individuazione dei settori e del numero degli uffici costituenti le strutture regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 9 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I settori in cui si articolano le strutture regionali e il numero massimo degli uffici di ciascun settore sono individuati nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge di cui formano parte integrante.

Con successive deliberazioni del consiglio sarà determinata a seconda delle esigenze, la eventuale modifica dei numeri degli uffici istruttori presso i comitati di controllo.

Art. 2.

Ai segretari di comitati e commissioni la cui costituzione sia avvenuta in forza di leggi regionali, spetta il trattamento economico previsto per i coordinatori di ufficio per tutta la durata dell'incarico.

Alla relativa nomina provvede la giunta regionale e l'ufficio di presidenza per quanto di proprie competenze, sentita la competente commissione consiliare permanente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 agosto 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 *agosto* 1978.

(*Omissis*).

(9951)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1978, n. **53.**

Contributo straordinario in conto gestione all'Azienda regionale sarda trasporti per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1978, un contributo straordinario in conto gestione alla Azienda regionale sarda trasporti per il potenziamento dei servizi, nella misura di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei trasporti del bilancio della Regione per l'anno 1978, è istituito il seguente capitolo:

Cap. 13002 (tit. I, sez. 6, cat. 05) - Integrazione, per l'anno 1978, del contributo di gestione all'Azienda regionale sarda trasporti, per il potenziamento dei servizi . . . . . . L. 1.000.000.000

A favore di detto capitolo è stornata dal cap. 03017 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1978, la somma di L. 1.000.000.000, mediante utilizzo della riserva di pari importo destinata alla copertura finanziaria del disegno di legge di cui alla lettera *H*), spese in conto capitale, dell'elenco n. 4 allegato alla legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al predetto cap. 13002 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei trasporti del bilancio della Regione per l'anno 1978.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Benetutti, addì 25 agosto 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1978, n. **54.**

Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione è disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonchè della chiusura per riposo, festività e ferie, dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della Regione, che non siano in servizio di turno, restano aperte per una durata complessiva di 44 ore diurne settimanali, suddivise per ciascun giorno da un intervallo per il riposo pomeridiano.

Le farmacie rurali restano aperte per una durata complessiva di 36 ore settimanali.

Entro il limite massimo di 44 ore settimanali, i farmacisti rurali devono assicurare l'eventuale servizio presso gli armadi farmaceutici.

Art. 3.

Tutte le farmacie urbane e rurali, non di turno, restano chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.

Le farmacie urbane e rurali possono fruire di una giornata infrasettimanale di chiusura per riposo settimanale secondo turni stabiliti ai sensi del successivo art. 7.

Il turno per festività domenicale o infrasettimanale non dà luogo a giorno di riposo a titolo di recupero.

E' fatto obbligo al farmacista di turno di assicurare la reperibilità nel comune dove ha sede la farmacia, durante tutto il periodo del proprio turno.

Art. 4.

Nei giorni festivi e di riposo infrasettimanali e nei giorni feriali e festivi di cui all'art. 2, il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei comuni con più di una farmacia, a turno e a battenti aperti;

b) nei comuni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a battenti aperti fino alle ore 12,30 e successivamente a chiamata.

Durante l'intervallo pomeridiano nei giorni di cui al precedente comma il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei comuni con più di 100.000 abitanti, a battenti chiusi con l'obbligo di presenza del farmacista in farmacia oppure a battenti aperti;

b) nei comuni al di sotto dei 100.000 abitanti, con più di una farmacia, a turno e a chiamata domiciliare;

c) nei comuni con una sola farmacia, a turno con le farmacie viciniori e a chiamata domiciliare.

Art. 5.

Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato:

a) nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a turno e a battenti aperti sino alle ore 22; a chiamata e con l'obbligo del pernottamento in farmacia di un farmacista, dalle ore 22 sino all'ora di riapertura delle farmacie;

b) nei comuni con popolazione compresa tra 20.000 e 100.000 abitanti, a turno e a battenti aperti sino alle ore 22; a chiamata domiciliare dalle ore 22 all'ora di riapertura delle farmacie;

c) nei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, a turno e a chiamata domiciliare;

d) nei comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata domiciliare.

Art. 6.

Per chiamata, ai fini della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere d'urgenza della prescrizione, nonchè in tutti quei casi in cui il farmacista rilevi il carattere dell'urgenza della richiesta.

Art. 7.

Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie ed al servizio notturno nonchè ai turni settimanali, festivi, di chiusura infrasettimanale, per ferie e notturni, delle farmacie urbane e rurali, sono stabiliti nel seguente modo:

a) nei comuni con più di una farmacia: dal sindaco su delibera della giunta comunale, e sentito l'ordine provinciale dei farmacisti;

b) nei comuni con una sola farmacia: dal sindaco su delibera della giunta comunale, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti e i presidenti degli organismi comprensoriali interessati.

Art. 8.

Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, hanno diritto ad osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a trenta giorni solari, da usufruire per periodi non inferiori a giorni dieci consecutivi, secondo turni stabiliti ai sensi del precedente art. 7.

Art. 9.

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibile, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione altresì delle farmacie di turno durante l'orario ed i giorni di chiusura della farmacia stessa.

Art. 10.

Entro il sessantesimo giorno dopo la pubblicazione della presente leggè nel Bollettino ufficiale della Regione, il sindaco emana il provvedimento di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Benetutti, addì 25 agosto 1978

SODDU

(9426)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790060)